

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2008 n.164

Regolamento recante ulteriori modifiche alle disposizioni concernenti i documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24-10-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, che, nel prevedere i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, stabilisce che con regolamento siano determinati i modelli dei documenti, le autorità competenti e le modalità di compilazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, emanato in attuazione della citata legge n. 1695 del 1962, relativamente al personale militare dell'Esercito, della Marina edell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, recante modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2002; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell'adunanza del 10 gennaio 2008; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 2 aprile 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008; Sulla proposta del Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213

1) Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 dopo le parole: «istituto di stato maggiore interforze» è inserita una virgola ed è soppressa la parola: «e»;

2) al comma 2 le parole: «Corpo delle capitanerie di porto è redatto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina è redatto»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina è redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare.»;

b) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Modelli e modalità di redazione dei documenti caratteristici»;

c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea del comma 1 le parole: «degli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare»;

2) al numero 2) delle lettere a) e b) del comma 1 le parole:

«gli ufficiali fino al grado di colonnello o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «tutto il rimanente personale»;

3) al comma 2 le parole: «gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i carabinieri ausiliari che chiedono di essere ammessi ad ulteriori vincoli di ferma è redatta la scheda valutativa modello B. Per i militari in servizio di leva ammessi a ferme brevi, il giudizio sui servizi prestati è riportato nel foglio matricolare e nel fascicolo fisio-psico-addestrativo, che costituisce parte integrante della documentazione matricolare.»;

d) all'articolo 11 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5.1. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei marescialli, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini disciplinari.

5.2. I documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, o ruolo corrispondente, sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non più di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o grado corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto a fini disciplinari.

5.3. Per i documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e degli appuntati e dei carabinieri e per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni relative ai documenti caratteristici del personale appartenente al ruolo dei sergenti, compatibilmente con la diversa posizione di stato.».

Art. 2 Abrogazioni

1) Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 3
**Modifiche dei modelli allegati al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 21**

1) Ai modelli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al modello A, il foglio di comunicazione è sostituito con quello di cui all'allegato 1;
- b) i modelli B, C, D ed E sono sostituiti dal modello B di cui all'allegato 2;
- c) la denominazione: «modello F» è sostituita dalla seguente: «modello C»;
- d) la denominazione: «modello G» è sostituita dalla seguente: «modello D».

Art. 4
Efficacia

1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 1° novembre 2008.

**Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma addì 15 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa